

STATUTO

PIU' SALUTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PALAZZO SAN GERVASIO PZ
PIAZZA RISORGIMENTO 1
Numero REA: PZ - 136924
Codice fiscale: 01822790760
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-04-2012 - Statuto completo	2
--	---

SEGUE QUANTO ALLEGATO

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita la società cooperativa denominata PIU' SALUTE società cooperativa sociale.

ART. 2 - SEDE

La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Palazzo San Gervasio (PZ).

Indirizzo nel comune predetto, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere modificati, istituiti o soppressi, con semplice decisione dell'organo amministrativo.

Il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

ART. 3 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci, salvo il diritto di recesso dei soci dissenzienti.

TITOLO II

MODELLO SOCIETARIO

SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA

ART. 4 - MODELLO SOCIETARIO

La cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità

limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente
in materia di società cooperative.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo
patrimonio.

ART. 5 - PREVALENZA

A norma dell'articolo 2514 del c.c., intendendo la Cooperativa svolgere la
propria attività con i requisiti della mutualità prevalente ai fini degli
artt.2512 e 2513 c.c., persegue tali obiettivi nel rispetto dei seguenti
principi:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse
massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo
rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in
sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto
al limite massimo previsto per i dividendi;
3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori;
4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società,
dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i
dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e
lo sviluppo della cooperazione.

ART. 6 - SCOPO E OGGETTO

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine, ai sensi della Legge 381/91,

è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

- a) la gestione di servizi sociosanitari ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91.

La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi sociosanitari ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, potrà cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed agisce in rapporto ad essi.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale della Regione Basilicata, mediante il

coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa potrà dare altresì adesione ad organismi associativi, economici o sindacali che propongono iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico.

La cooperativa intende esaltare la dimensione sociale e solidaristica della cooperazione, privilegiando attraverso l'opera dei propri soci il servizio ai bisogni di persone in difficoltà e il loro inserimento lavorativo di conseguenza il soddisfacimento d'interessi generali della comunità.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 142/2001 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

La cooperativa si propone in particolare con fine mutualistico e senza fine speculativo di fornire ad Enti pubblici e privati, e/o privati cittadini servizi e attività educative, socio educative, socio assistenziali, socio sanitarie, sanitarie, motorie, riabilitative, assistenziali ed ausiliarie di supporto agli stessi servizi.

Per far ciò la cooperativa si propone di svolgere attività finalizzate al recupero ed alla qualificazione umana, morale, culturale, professionale ed in particolare all'inserimento sociale e lavorativo delle persone svantaggiate di cui alla legge 381/91.

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita precedentemente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

a) fornire ad enti pubblici e privati e/o privati cittadini, servizi di attività socio educative, socio ricreative, socio sanitarie, sanitarie, motorie, assistenziali e ausiliarie di supporto ai servizi specificati (L. 381/91 art.1 lett. A);

b) gestire ogni iniziativa tendente alla socializzazione, al recupero, all'assistenza ed al reinserimento sociale e morale di soggetti in stato di necessità, di abbandono e di emarginazione, siano essi in condizione di autosufficienza oppure presentino disturbi fisici o psichici;

1. gestire servizi di accoglienza, di animazione e di assistenza delle comunità locali in cui opera, nelle forme e nei modi ritenuti utili al

raggiungimento dello scopo sociale e per una piena e più completa emancipazione ed integrazione sociale dei soggetti svantaggiati, nonché progettare, costruire, organizzare e gestire strutture residenziali o semi residenziali di qualsiasi tipo atte o idonee ad esercitare le attività statutarie o necessarie al conseguimento dello scopo sociale;

2. aprire e gestire strutture ricettive di ogni tipo a tempo determinato ed indeterminato, anche in collaborazione con Enti pubblici territoriali;

3. gestire strutture di pronto intervento per tutti i casi di emarginazione sociale, ivi comprese case per ferie, colonie, strutture alberghiere e simili;

4. gestire servizi e strutture sportive, ricreative, culturali, didattiche e di animazione ivi compresa la realizzazione di supporti di qualsiasi tipo rivolti alla comunità in generale;

5. organizzare seminari di informazione e divulgazione di ricerche effettuate nei vari settori in cui la cooperativa opera, sia propri sia di organismi similari;

6. promuovere le iniziative di carattere sociale, culturale e ricreativo connesse con le attività principali,

7. contribuire alle iniziative degli Enti locali (Regione, province, Comuni) tendenti a sviluppare nel territorio le attività socio sanitarie ed educative relative agli adulti, alle persone svantaggiate, agli anziani autosufficienti e non;

8. gestire case-famiglia istituite ed istituibili nel territorio (in base all'art. 8 della L. 104/92);
9. gestire soggiorni di vacanza per pazienti in condizioni di dimissibilità degli O.P. (rif. L. 833 art. 64 confermata dalla L. 724/93 art. 3 - comma 5);
10. gestire centri di assistenza socio-sanitaria e di riabilitazione a minori, tossicodipendenti, alcolisti, disabili e disagiati con l'assistenza anche domiciliare (rif. Art. 26 L. 833 del 23/12/1978 e L.R. 11/85);
11. gestire strutture residenziali e centri di assistenza socio-sanitaria e di riabilitazione per anziani autosufficienti quali a mero titolo esemplificativo R.S.A., Alberghi della terza età, Appartamenti vacanza per la terza età anche con assistenza domiciliare;
12. gestire centri di accoglienza per famiglie problematiche e coppie in crisi;
13. gestire l'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) anche in convenzione e/o collaborazione con le pubbliche amministrazioni, enti pubblici, equipe di esperti, aziende del settore sanitario private;
14. gestire l'Assistenza Domiciliare Programmata (ADP) anche in convenzione e/o collaborazione con le pubbliche amministrazioni, enti pubblici, equipe di esperti, aziende del settore sanitario private;
15. realizzare attività paramediche tese anche alla sensibilizzazione della popolazione, che non siano riservate alle categorie competenti;

16. fornire servizi infermieristici e sanitari in genere a mezzo di personale abilitato ad aziende pubbliche e private, pubbliche amministrazioni, committenti privati;

17. fornire consulenza psico-pedagogica alle famiglie in difficoltà;

18. gestire ambulatori e poliambulatori con annessi centri di riabilitazione, fisioterapia, recupero funzionale e medicina in genere, anche in convenzione e/o collaborazione con le pubbliche amministrazioni, enti pubblici, equipe di esperti, aziende del settore sanitario private;

19. gestire comunità residenziali, centri semiresidenziali e diurni, centri di ascolto e servizi di bassa soglia, per ospitare, assistere, aiutare e fornire servizi di utilità in genere a soggetti con disagio mentale e a persone disabili, a soggetti con problemi di dipendenza, a soggetti anziani autosufficienti e non, agli immigrati e alle vittime della tratta e a soggetti caratterizzati da situazioni di grave marginalità sociale, relazionale ed economica;

b) svolgere attività diverse - agricole, industriali, commerciali e di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 1 lett. B e all'art. 4 della legge 381/91:

1. produzione e commercio stampe su tela e attività connesse, lavorazione serigrafica, confezionamento imballaggio - termosaldatura - cellophanatura blisteratura - confezionamento in genere;

2. attività di sartoria in genere;

3. legatoria, allestimento quadri, pelletteria e confezioni; 4. progettazione e installazione impianti elettrici;
5. pubblicità e pubbliche affissioni, nonché gestione di servizi pubblici comunali e provinciali;
6. produzione e commercio di gadgets e articoli da regalo in genere;
7. commercializzazione di prodotti floreali e articoli da arredo;
8. attività di rappresentanza conto terzi;
9. gestione mailing;
10. gestione banche dati;
11. attività editoriale quale agenzia di informazione, documentazione con la diffusione di notiziari web con testi scritti e filmati; nei settori della carta stampata, attraverso la promozione e gestione di giornali, riviste, periodici ed ogni altro tipo di pubblicazione; delle trasmissioni radiofoniche e televisive; della fotografia; delle produzioni multimediali, dell'editoria elettronica, nonché in tutti gli altri settori nei quali può esplicarsi l'attività editoriale;
12. Pubblicità e pubbliche relazioni: organizzazione di agenzie per la raccolta di inserzioni, finalizzate al sovvenzionamento dei servizi informativi-culturali che costituiscono lo scopo della Cooperativa, e produzione pubblicitaria, nell'ambito dei precedenti settori dell'oggetto sociale.
13. Distribuzione commerciale di prodotti di informazione, comunicazione,

documentazione e culturali in genere;

14. Documentazione mediante l'organizzazione di archivi storici di materiale scritto o impresso con qualsiasi sistema e di banca dati informatica e telematica, o di altre caratteristiche, per la loro fruizione;

15. Attività di formazione e consulenza per enti, società, associazioni, movimento del Terzo Settore, nei settori di interesse della cooperativa, avvalendosi anche di società specifiche di formazione accreditate a livello regionale e nazionale.

16. archiviazione dati e videoscrittura;

17. trascrizioni in braille;

18. trascrizione di audionastri o bobine magnetiche;

19. registrazione convegni, consigli, seminari;

20. conduzione di agenzie pubblicitarie;

21. impaginazione grafica ed attività simili e/o connesse, grafica web e servizi internet;

22. servizi informatici;

23. servizi contabili;

24. organizzazione manifestazioni, meeting, convegni, assemblee nazionali ed internazionali;

25. agenzie viaggi e turismo sociale;

26. distribuzione volantini e materiale pubblicitario, affissioni;

27. consegne e ritiri a domicilio;

28. servizi di telemarketing ed indagine di mercato;
29. gestione circoli sociali e ricreativi;
30. gestione di hotel, ristoranti e bar;
31. gestione arenili;
32. commercio di prodotti alimentari e non;
33. gestione di parcheggi auto, cicli, motocicli ed autorimesse;
34. verifiche titoli di viaggio;
35. call center;
36. gestione attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione delle aree pubbliche e private;
37. gestire l'attività di trasporto utenti di servizi socio-sanitari;
38. trasporto di campioni per esami di laboratorio;
39. gestione centri ambiente;
40. gestione magazzini;
41. gestione eventi musicali;
42. attività di fund raising;
43. progettazione sociale;
44. istituire centri di raccolta, anche differenziata, e di commercializzazione di materiali di recupero;
45. produrre, lavorare e commercializzare manufatti in genere direttamente prodotti o acquisiti sia per conto proprio che per conto terzi;
46. svolgere attività quali la conduzione di aziende agricole o forestali,

nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche comprese le attività

di trasformazione e commercializzazione connesse e l'agriturismo;

47. servizio di convenzione con ditte private per assunzione obbligatoria

disabili Legge n°68/99;

48. gestione alberghi, asili, mense, impianti sportivi, campeggi e case di

riposo;

49. servizi custodia e manutenzione cimiteri;

50. raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani, di rifiuti speciali e

di rifiuti riciclabili, anche attraverso servizio porta a porta;

51. microfilmatura e scansione;

52. gestione di eventi musicali;

53. lo svolgimento, nell'interesse dei Soci, di qualsiasi altra attività

connessa od affine a quelle sopra elencate e quant'altre nel tempo risultino

funzionali ed idonee ad elevare qualitativamente l'attività della

Cooperativa.

54. progettare, gestire e rendicontare attività di formazione di Enti

Pubblici, Privati, aziende, società cooperative e loro consorzi,

associazioni;

55. progettazione, realizzazione, gestione di impianti per la produzione di

energie rinnovabili quali ad esempio parchi eolici, fotovoltaici, biomassa

con cessione dell'energia prodotta;

La cooperativa, qualora imposto dalla legge, provvederà a richiedere ed

ottenere le necessarie autorizzazioni, concessioni, licenze, riconoscimenti, parifiche, convenzioni o prese d'atto per l'espletamento delle sue attività e delle attività collaterali.

La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali. A tale scopo può richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese C.E., banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati.

La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche.

La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies c.c.

La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento della società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

La cooperativa potrà infine emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2526 c.c.

La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'assemblea sociale.

Ai sensi dell'art. 10 n.8, del D. Lgs. 460 del 4 dicembre 1997, la società è in ogni caso considerata Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - ONLUS.

Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative alle cooperative sociali di cui alla legge 381/1991.

TITOLO III

SOCI

ART. 7 - REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è variabile ma non può essere superiore al massimo previsto dalla legge, nel rispetto dell'art.2519 c.c.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

Soci lavoratori: possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche

aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.

Soci volontari: prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Soci sovventori, (art. 4 della legge 31.01.92, n. 59):

possono essere soci sovventori le persone giuridiche, gli enti religiosi e gli altri enti pubblici e privati che in via strumentale e accessoria siano interessati al conseguimento degli scopi sociali.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 100,00 (cento virgola zerozero) ciascuna.

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e l'Organo amministrativo deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- l'importo complessivo dell'emissione;
- l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- il termine minimo di durata del conferimento;
- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul

fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al

rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti

all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci

sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine

minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede

di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti

di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in

particolare persone giuridiche pubbliche o private nel caso in cui la

cooperativa sia composta da almeno nove soci.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o

affini con quella della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla

appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno

prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci

appartenenti alle medesime categorie.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art.

2476 c.c.

(Categoria speciale di soci) - La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2467 comma 2 e 3, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi

momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- d) il mancato adeguamento agli standard produttivi;
- e) la mancata richiesta, entro i termini stabiliti, ad essere ammesso a godere dei diritti dei soci cooperatori.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti richiesti ed

il raggiungimento dei risultati previsti nel percorso formativo.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

ART. 8 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo.

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti i documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.

Si deve indicare inoltre:

- l'eventuale categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

Il socio è tenuto:

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base

delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 9 - DIRITTI DEI SOCI

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge. In particolare spettano ai soci il diritto agli utili, al ristorno, il diritto di recesso e di controllo dell'attività dell'organo amministrativo.

ART.10 - QUOTE

Il valore nominale di ciascuna quota non è determinato in un ammontare prestabilito ma non può essere inferiore o superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

Chi desidera divenire socio deve sottoscrivere almeno una quota complessiva di capitale non inferiore ad euro 25,00 (venticinque virgola zerozero).

Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti, in questo caso si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 c.c. Le quote corrispondenti a tali conferimenti, in natura o in crediti, devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

ART. 11 - CESSIONE DELLE QUOTE

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

In alternativa all'autorizzazione, l'organo amministrativo può comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare la quota di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio. Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

ART. 12 - VINCOLI SULLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima. Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ART. 13 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota e per morte del socio. In questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa (o l'erede nel caso di morte) risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del

socio uscente, o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista

dall'art. 2536 del codice civile.

ART. 14 - RECESSO

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) cambiamento dell'oggetto o la trasformazione in altro tipo di società o in altro ente;
- b) la fusione o scissione;
- c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;
- d) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo.

Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo

amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 15 - ESCLUSIONE

L'organo amministrativo può deliberare l'esclusione nei confronti del socio:

1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
2. che in qualunque modo arrechi gravi danni alla cooperativa;
3. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
4. nel caso indicato all'articolo 2531 c.c.;
5. nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;
6. nei casi previsti dell'articolo 2288 c.c., primo comma.

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 16 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni di cui al presente statuto.

Gli eredi, allorquando siano provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

ART. 17 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione non comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il

recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO

ART. 18 - PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo di euro 25,00 (venticinque virgola zerozero);
- 2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Ciascun socio non può detenere una quota di partecipazione al capitale

superiore ai limiti fissati dalla legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

ART. 19 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

Le quote sono indivisibili.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519 2°c. del codice civile.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge.

Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio (art.2545 duodecies c.c.), la cooperativa si scioglie salvo che l'organo amministrativo convochi l'assemblea per deliberare il ripristino del capitale.

ART. 20 - BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio nei termini e secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto dei limiti previsti dal presente statuto, la destinazione degli utili.

ART. 21 - RISTORNI

- L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

I soci, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'Organo di Amministrazione, potranno deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate, ed in particolare:

- erogazione diretta;
- aumento del valore della partecipazione detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma c.c. da predisporre a cura dell'organo di amministrazione sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;

b) La qualifica/professionalità;

c) I compensi erogati;

d) Il tempo di permanenza nella società;

e) La tipologia del rapporto di lavoro;

f) La qualità dei servizi.

L'assemblea puo' deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

a) in forma liquida;

b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote;

c) mediante l'emissione di strumenti finanziari.

Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento

ed il pagamento sia della riserva legale sia di fondi mutualistici.

ART. 22 - DESTINAZIONE UTILE

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno applicare le seguenti

disposizioni di legge:

a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a

questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali;

b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi

mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella

misura del 3%;

c) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla

assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso,

la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza.

d) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;

e) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ART. 23 - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE

Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa prevede i seguenti organi:

a) assemblea dei soci;

b) l'organo amministrativo;

c) collegio sindacale, se nominato.

CAPO I

ASSEMBLEA

ART. 24 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Le assemblee sono tenute presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per

l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura

dell'esercizio sociale e viene convocata ogni qualvolta ricorrano i casi

previsti dallo statuto e dalla legge.

L'Assemblea viene convocata dall'organo amministrativo con avviso spedito

almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera

raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

ART. 25 - COMPETENZE E QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Spetta all'Assemblea:

1. determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;
2. approvare i bilanci;
3. distribuire gli utili;
4. approvare i regolamenti interni;
5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi compensi;
6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
7. deliberare sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento anticipato, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
8. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua

competenza.

Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano fatto richiesta.

Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:

in prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta;

in seconda convocazione, qualora prevista nell'avviso di convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

Nei casi in cui l'assemblea deliberi sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si applicano i quorum di seguito previsti:

l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei voti spettanti alla totalità dei soci.

ART. 26 - DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel

libro dei soci da almeno novanta giorni.

Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

ART. 27 - DELEGHE DI VOTO E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di cinque soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori.

Per le votazioni si procederà per alzata di mano.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente

dell'Assemblea e dal Segretario.

ART. 28 - ASSEMBLEE SPECIALI

Nel caso di emissione di strumenti finanziari, emessi ai sensi dell'art.2526 c.c., ultimo comma, si rimanda al contenuto dell'art. 2541 c.c. per la disciplina delle assemblee speciali di categoria.

CAPO II

AMMINISTRAZIONE

ART. 29 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AMMINISTRATORE UNICO

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina;

- da un Amministratore unico;
- da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche (se esistenti).

Gli Amministratori sono rieleggibili e durano in carica per un periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina ed anche a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

ART. 30 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO

Il consiglio nomina tra i suoi membri il presidente, quanto a cio' non provvede l'assemblea, puo' inoltre nominare uno o piu' vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di forme di convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal

presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

ART. 31 - MANCANZA SOPRAVVENUTA DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art.2386, del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

ART. 32 - POTERI DI GESTIONE

Al consiglio di amministrazione o all'amministratore unico competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa e spetta loro la competenza per adottare lo spostamento della sede sociale nell'ambito del territorio comunale.

ART. 33 - DELEGHE DEL CONSIGLIO

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, può delegare le proprie attribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti. Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, se nominato, almeno ogni centoottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché

sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Il Segretario del comitato esecutivo e' il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei componenti del comitato.

Il consiglio di amministrazione e gli amministratori delegati, nell'ambito dei rispettivi poteri possono nominare, determinandone i poteri, direttori, istitutori, o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

ART. 34 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della cooperativa spetta all'amministratore unico o alternativamente al presidente del consiglio di amministrazione ed agli amministratori delegati, in via tra loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

ART. 35 - COMPENSI E RIMBORSI

Gli amministratori non ricevono compensi salvo che l'Assemblea dei soci non deliberi diversamente prima o contestualmente alla loro nomina.

CAPO III

COLLEGIO SINDACALE

ART. 36

La società può nominare il collegio sindacale.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio. I sindaci devono essere revisori legali, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia; tuttavia, qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, si applica il secondo comma dell'articolo 2397 c.c.

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis c.c. e, quando obbligatorio per legge, esercita la revisione legale dei conti sulla società. Al collegio sindacale si applicano le disposizioni in tema di società per azioni (art.2477 ultimo comma c.c.). Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni (art.2404 c.c.). La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per

le adunanze del consiglio di amministrazione.

ART. 37 - CONTROLLO DEI SOCI

In assenza del Collegio Sindacale i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti, di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2476 c.c.. In caso di richiesta di notizie l'organo di amministrazione ha 60 (sessanta) giorni di tempo per evadere la richiesta e mettere a disposizione dei soci la documentazione sociale e/o contabile.

TITOLO VI

SCIoglimento - INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE

ART. 38 - SCIoglimento

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea.

ART. 39 - MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 40 - INSOLVENZA

In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga un'attività commerciale, deve ritenersi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa.

ART. 41 - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO

Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436 c.c.. La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III del codice civile.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 42 - La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

ART. 43 - Le clausole mutualistiche, di cui al presente statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. Qualsiasi modifica di tali clausole comporta l'automatica messa in liquidazione della società.

ART. 44 - Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, ovvero promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori o sindaci, in relazione all'esistenza, validità, interpretazione, inadempimento e/o risoluzione del presente Statuto, o comunque collegate allo stesso e/o più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere

assembleari, saranno devolute ad un Organismo di Mediazione per il tentativo di conciliazione. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale, richiamando esplicitamente gli effetti e le conseguenze di cui al comma 5 dell'art. 5 del D. Lgs. 28/2010.

ART. 45 - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del TITOLO VI "Delle società cooperative" del vigente Codice Civile, quelle della legge 381/1991, quelle delle leggi regionali in materia e quelle relative alla disciplina delle s.r.l. e le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed integrazioni.

ART. 46 - Ai fini di quanto previsto al comma 3 art.17 del D-Lgs 24 marzo 2006 n.155 e, quindi, ai fini dell'acquisizione da parte della presente cooperativa sociale della qualifica di impresa sociale di cui a detto d.Lgs 155, la cooperativa:

- a) deve redigere e depositare al Registro Imprese il bilancio sociale di cui all'art.10 comma 2 detto D.Lgs 155;
- b) deve coinvolgere i lavoratori e i destinatari delle attività svolte ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del predetto D.Lgs 155.

F.ti: Cataldi Pasquale, Cataldi Carlo, Cataldi Marco, Cataldi Davide,
Stefano Savarese Notaio (Sigillo).

**Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo,
ai sensi dell'art.23 commi 3,4 e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro delle**